



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

(delibera n. 138 del 23.10.2024)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Genova (in seguito: Consiglio), di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi di quanto disposto dagli artt. 48 e ss. del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 denominato “Codice dei contratti pubblici”.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture si svolgono nel pieno rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, al fine di garantire la massima tempestività nell’affidamento e nell’esecuzione del contratto ed il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, purché nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, in attuazione, altresì, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto.

2. Si applica il principio di rotazione per gli affidamenti sotto soglia europea ai sensi dell’art. 49 del Codice, in forza del quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi e della medesima fascia di valore economico tra le seguenti:

- a) da 5.000 a 20.000;
- b) da 20.000,01 a 40.000;
- c) da 40.000,01 a 100.000;
- d) da 100.000,01 a 139.999;
- e) da 140.000 alla soglia di rilevanza europea.

3. La rotazione si intende rispettata anche nelle ipotesi in cui il Consiglio abbia effettuato un’indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura negoziata.

4. Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000 è consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione.

5. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il Consiglio può reinvitare o individuare come affidatario diretto il contraente uscente motivando debitamente la decisione a contrarre.

6. Quando per i contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea il Consiglio accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, devono essere seguite le procedure ordinarie di cui al Codice.



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

7. Nessuna acquisizione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente regolamento, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

ART. 3 – DECISIONE DI CONTRARRE

1. Le procedute volte alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono preventivamente e formalmente autorizzate secondo quanto previsto dalle procedure interne del Consiglio ed in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

2. Ai fini della scelta della modalità di affidamento di contratti d'appalto, si procede in via preliminare al calcolo del valore complessivo dell'appalto, al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.

3. Ogni acquisizione è preceduta dall'adozione di una specifica Decisione di contrarre adottata dal soggetto abilitato contenente:

- a) i riferimenti del Responsabile unico di Progetto di cui all'art. 4 del presente Regolamento e degli eventuali Responsabili di fase;
- b) gli elementi essenziali del contratto e le ragioni che hanno indotto il Consiglio a procedere all'affidamento;
- c) l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, così come definiti nell'Allegato I.1 del Codice all'art. 3, comma 1, lett. s), t) e u); nel caso di mancata suddivisione in lotti, la motivazione di tale decisione;
- d) l'importo massimo stimato per l'affidamento e la copertura finanziaria;
- e) la modalità di affidamento che si intende adottare tra quelle previste dall'art. 50 del Codice per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee (affidamento diretto, procedura negoziata);
- f) i requisiti di qualificazione degli operatori economici;
- g) i criteri di selezione delle offerte (criteri di preferenza nel caso di affidamenti diretti; criterio di aggiudicazione nel caso di procedure negoziate: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice).

4. Dopo l'adozione della decisione di contrarre deve essere acquisito il CIG presso le piattaforme abilitate al rilascio, che va riportato su tutta la documentazione relativa all'affidamento.

5. Nel caso di affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice, si può procedere tramite una Decisione di contrarre semplificata, che contenga soltanto:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il fornitore e le ragioni della sua scelta;
- d) il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nonché degli ulteriori requisiti speciali di capacità ai sensi dell'art. 100 del Codice, ove richiesti;
- e) il CIG.



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP)

1. Il Consiglio individua, secondo la propria organizzazione, uno o più soggetti cui affidare i compiti di Responsabile Unico di Progetto (di seguito “RUP”) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascun appalto soggetto al Codice.
2. Il RUP deve essere indicato nel primo atto di avvio dell’intervento da realizzare e svolge tutti i compiti previsti in generale dall’art. 15 del Codice. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.
3. Ferma restando l'unicità del RUP, il Consiglio si riserva la facoltà di nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. I compiti e le responsabilità di questi ultimi sono ripartiti in base ai compiti svolti in ciascuna fase, fermi restando gli obblighi - e le connesse responsabilità - di supervisione, indirizzo e coordinamento in capo al RUP.
4. Il Consiglio si riserva altresì la facoltà di affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi.
5. Nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze specialistiche, il Consiglio può anche istituire una struttura stabile a supporto del RUP o conferire incarichi a professionisti esterni a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa.

ART. 5 – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

1. Per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dal Consiglio.
2. Per i servizi e forniture di importo, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dal Consiglio.
3. L’operatore economico cui affidare direttamente il contratto può essere individuato anche tramite la consultazione dell’Albo Fornitori del Consiglio o dell’elenco fornitori abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) oppure a seguito di indagine di mercato.



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

4. Nelle procedure di affidamento di cui ai commi 1 e 2 di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 52 del Codice, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Consiglio verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
5. Dopo le verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto e nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
6. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Consiglio procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
7. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, la stipula del contratto può avvenire mediante semplice corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 6 – PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INFERIORI ALLE SOGLIE EUROPEE.

1. I contratti di lavori di importi pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000 possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. I contratti di lavori di importo pari o superiore ad euro a 1.000.000 e fino alle soglie di rilevanza europea possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente di cui alla Parte IV, Libro II del Codice.
3. I contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea, possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
4. La procedura prende avvio con la decisione a contrarre ovvero con atto equivalente che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.



5. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.
6. Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati ed esplicitati nella Decisione di contrarre, gli stessi sono invitati a presentare la propria offerta. Tutti gli operatori selezionati sono invitati contemporaneamente.
7. La Lettera d'invito o Richiesta di Offerta (RDO) deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta seria e consapevole, ovvero almeno:
- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) il nominativo e i recapiti del RUP;
 - c) i requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria/tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
 - d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, l'eventuale clausola di esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'art. 54 del Codice, purché l'affidamento riguardi lavori o servizi (non mere forniture) e pervengano almeno cinque offerte valide;
 - g) le clausole essenziali che disciplinano la fase esecutiva del contratto, quali: l'eventuale richiesta di garanzie, il termine per l'esecuzione della prestazione; la misura delle eventuali penali; i termini e le modalità di pagamento.
8. Per gli affidamenti di cui ai commi precedenti, il Consiglio procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.
9. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il RUP può partecipare alla commissione giudicatrice, anche assumendo la qualità di presidente della commissione.
10. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, dei contratti ai commi precedenti che non presentano un interesse transfrontaliero certo, il Consiglio prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale secondo il metodo individuato ai sensi dell'art. 53, commi 2 e 3 d.lgs. 36/2023, solo quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

ART. 7 – INDAGINI DI MERCATO

- 1) Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti.
- 2) L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, al fine di verificare la rispondenza alle esigenze del Consiglio.
- 3) Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 4) Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal Consiglio, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dal Consiglio con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni in materia di accesso agli atti e riservatezza.
- 5) Il Consiglio assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine il Consiglio pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- 6) L'avviso di avvio dell'indagine di mercato deve indicare il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
- 7) Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 8 - ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

- 1) In alternativa all'indagine di mercato si può procedere alla ricerca, individuazione e selezione degli operatori economici tramite:



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

- consultazione degli elenchi abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
 - consultazione dell'elenco aperto di operatori economici formato dal Consiglio.
- 2) Al fine della costituzione di appositi elenchi fornitori il Consiglio adotta un avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
 - 3) Tutti gli operatori economici interessati hanno facoltà, in qualsiasi momento, di iscriversi all'elenco del Consiglio e abilitarsi per la tipologia di lavori, forniture di beni e/o servizi per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico-professionale ed economico.
 - 4) I soggetti interessati all'iscrizione all'elenco fornitori devono compilare la modulistica messa a disposizione sul Sito istituzionale dell'Ordine fornendo, ai fini della qualifica, le informazioni richieste relativamente alle categorie merceologiche o di servizi o di opere per le quali chiedono di essere qualificati e selezionando, per ciascuna categoria, ai fini della rotazione degli affidamenti, le fasce di valore economico tra quelle definite nell'art. 2 del presente Regolamento. In sede di prima applicazione gli operatori economici già iscritti all'Albo Fornitori del Consiglio sono iscritti per tutte le fasce all'interno delle categorie alle quali risultano iscritti.
 - 5) Il Consiglio procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
 - 6) L'iscrizione all'Albo Fornitori, le relative autodichiarazioni e i documenti caricati, nonché gli altri eventuali dati integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al soggetto per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento.
 - 7) L'iscrizione all'Albo fornitori è condizione necessaria per poter stipulare con il Consiglio contratti d'appalto di lavori, beni e servizi, ma non comporta per i fornitori alcun diritto o pretesa a stipulare contratti con il Consiglio, né ad essere invitati a presentare offerte nel corso delle procedure di confronto competitivo che il Consiglio intende espletare.
 - 8) Il suddetto elenco viene revisionato ogni dodici mesi mediante invio ai soggetti iscritti, anche tramite PEC, di una richiesta di conferma dell'interesse al mantenimento dell'iscrizione, nonché del possesso dei requisiti dichiarati ai fini dell'inserimento nell'elenco. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
 - 9) L'Ufficio competente per la gestione dell'Albo Fornitori è l'Economato, che provvede a verificare a campione la correttezza e la veridicità della documentazione caricata dagli operatori economici e dai professionisti, di richiedere ulteriori approfondimenti, nonché eventualmente di sospendere l'iscrizione dall'elenco o di limitare le categorie merceologiche indicate dai soggetti richiedenti.
 - 10) Prima dell'affidamento di un contratto, su richiesta del RUP, il fornitore iscritto all'Albo deve comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
 - 11) L'elenco è suddiviso nelle seguenti categorie di prestazioni e fasce di importo:



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

A) categorie

A.1.) beni e servizi

- acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici;
- acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici; tinteggiatura dei locali interni ed esterni, opera da falegnami;
- illuminazione e la climatizzazione di locali; fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
- acquisto e riparazione di arredi esterni;
- acquisto bandiere, fasce tricolori, gonfaloni, tendaggi, lenzuola ed altro materiale occorrente per gli uffici;
- fornitura di bevande e derrate alimentari ed erogatori di cibi e/o bevande;
- servizi di ristorazione, catering, coffee break; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;
- servizi sostitutivi della mensa mediante buoni;
- acquisto di prodotti per l'igiene personale, materiale sanitario, medicinali e altri prodotti farmaceutici; servizi medici e sanitari, compresi accertamenti sanitari nei confronti del personale;
- acquisto di generi di cancelleria, carta, accessori d'ufficio e sussidi; spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio;
- servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili;
- servizi di registrazione, traduzione, interpretazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico;
- spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- acquisto valori bollati;
- acquisto di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione per un importo fino ad euro 50.000,00;
- rilegatura di libri, registri, atti e pubblicazioni di vario genere;
- divulgazione di bandi di gara e concorsi o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- organizzazione di concorsi;
- spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze;
- spese per informazione e promozione di attività;
- spese di rappresentanza;



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

- servizi di lavoro interinale;
- spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione e per la formazione e perfezionamento del personale;
- servizi di brokeraggio, assicurativi, finanziari, bancari;
- acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi;
- acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo;
- trasporto di persone e materiale vario;
- spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
- acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
- acquisto, noleggio, gestione e manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi informatici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione; spese per servizi volti a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati;
- servizi legali;
- prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura atti;
- consulenze scientifiche, economiche, fiscali, di gestione del personale, di organizzazione e analisi dei processi aziendali;
- servizi di ricerca, indagini e rilevazioni;
- servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione e di collaudo; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, ricerca, studio, sperimentazione, indagini e rilevazioni.

A.2.) lavori

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie previste dal Codice;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi impreveduti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

- e) lavori necessari per la compilazione di progetti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scavi, demolizioni, prove penetrometriche, sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere, realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione, stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte ecc....);
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

B. Le fasce di importo, anche ai fini delle indagini di mercato, per le quali è possibile iscriversi per ciascuna categoria sono le seguenti:

- I. da 5.000 a 20.000;
- II. da 20.000,01 a 40.000;
- III. da 40.000,01 a 100.000;
- IV. da 100.000,01 a 139.999;
- V. da 140.000 alla soglia di rilevanza europea.

ART. 9 – LAVORI D'URGENZA

- 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Progetto informa prontamente il Responsabile competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e, comunque, dispone i lavori necessari per rimuoverlo.
- 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 500.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 140 del Codice.

ART. 10 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

- 1. Per gli affidamenti sottosoglia la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione nelle forme previste dall'art. 18, comma 1 del Codice.
- 2. I termini dilatori per la stipula del contratto previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023, non si applicano agli affidamenti disciplinati dal presente regolamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea per espressa previsione dell'art. 55 del Codice.
- 3. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale/prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
- 4. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, fanno carico all'esecutore del contratto.

ART. 11 – GARANZIE

- 1. Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del d.lgs. 36/2023 salvo che,



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

nelle procedure di cui all'art. 6, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Il Consiglio indica le esigenze particolari nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del d.lgs. 36/2023.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice, in casi debitamente motivati il Consiglio ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente regolamento oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

4. Di norma, per i contratti sotto soglia, la garanzia definitiva è richiesta nella misura del 5% dell'importo contrattuale, fatta eccezione per gli affidamenti fino ad euro 40.000,00, per i quali si ritiene che la stessa possa motivatamente non essere richiesta, in particolare tenuto conto della necessità di garantire che le procedure di affidamento dei contratti e la loro esecuzione avvengano con la massima tempestività, in ossequio al principio del risultato, ex art. 1 del Codice.

5. La garanzia a corredo dell'esecuzione contrattuale, se richiesta, sarà svincolata dopo il rilascio dell'attestazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

ART. 12 – ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'esecuzione della prestazione, sotto l'aspetto sia temporale sia qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del RUP ovvero suo delegato.

2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato della esecuzione della prestazione si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione o atti equivalenti; inoltre, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, rimasta senza effetto, ha la facoltà di disporre l'esecuzione in danno di tutta o parte della prestazione a spese dell'operatore medesimo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ART. 13 – PAGAMENTI

1. I pagamenti relativi alla prestazione eseguita vengono effettuati con la cadenza temporale stabilita nell'atto di ordinazione o in altri atti equivalenti, previo accertamento della regolare esecuzione della stessa.

2. I pagamenti, se non disciplinati diversamente, sono di norma disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ovvero, se successiva, dalla data di accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

3. Prima di procedere al pagamento deve essere effettuata una verifica del DURC e, per le soglie previste dalla legge, una verifica preventiva delle pendenze con Equitalia.

4. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

ART. 14 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine il Consiglio è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dal presente regolamento.

ART. 15 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. Il Consiglio è tenuto a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 16 – CONTRIBUTO ANAC

1. Il Consiglio e gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa.
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

ART. 17 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, il Consiglio pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.
2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice e dal D.lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutti gli importi di spesa indicati nel presente regolamento devono sempre intendersi al netto dell'IVA.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicheranno, ancorché non riportate, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici, alle quali si rinvia.
3. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardanti le modalità ed i valori-limite per l'effettuazione delle spese di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea da eseguirsi secondo quanto previsto dalla normativa europea, statale e regionale, prevalgono queste ultime.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell'OA.GE.
2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente regolamento in materia.